

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- Il servizio 4 Concessioni dell'VIII Settore provvede al rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta;
- Il servizio 4 Concessioni dell'VIII Settore veniva svolto sulla base di un regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio Provinciale n. 71 del 15/12/2016 avente per oggetto: "Regolamento in materia di Autorizzazioni, Concessioni e N.O. Stadali;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante: "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali" e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. del 04/08/2015 n. 15 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane" e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e attivazione del "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.Lgs. 81/2008 Infortuni sul lavoro, Sicurezza del lavoro;

Visto il seguente parere di regolarità tecnico amministrativo espresso dal dirigente del Settore, ai sensi della L.R. n. 30/2000 e dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 come modificato con D.Lgs. n. 174/2012;

PROPONE

di rendere noto ai proprietari e i coltivatori dei terreni adiacenti le strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa tramite avviso pubblico:

1) che senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere realizzati nuovi accessi e diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati limitrofi, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato;

2) che i proprietari e i coltivatori dei terreni adiacenti le strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa hanno l'obbligo di eseguire tutte le opere di manutenzione e sistemazione necessarie per garantire la normale viabilità come previsto dalle vigenti norme;

3) di riportare, nell'avviso, i sottoelencati articoli art. 22 e dal 29 al 32 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., tenuto conto che le infrazioni comportano l'applicazione di gravi sanzioni amministrative:

Art. 22. Accessi e diramazioni

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 169 a € 680)). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169, e ss.mm.ii.

Art. 29. Piantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 169 a € 680) e ss.mm.ii.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 30. Fabbricati, muri e opere di sostegno

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.

3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.

4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione e' a carico dell'ente proprietario della strada.

5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa e' fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.

6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, e' a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.

7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.

8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 422 a € 1.697) e ss.mm.ii.

Art. 31. Manutenzione delle ripe

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 156 a € 628) e ss.mm.ii.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

M

Art. 32. Condotta delle acque

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

2. Salvo quanto e' stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotta d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale ne' comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo sui quali si effettua l'irrigazione.

4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalita' di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 169 a € 680) e ss.mm.ii.;

4) che gli interessati, per ogni eventuale chiarimento potranno rivolgersi agli uffici competenti di questo Ente;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Visti i seguenti art. 12 L.R. n. 30/2000 e degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato con D.Lgs. n. 174/2012.

Visto l'art. 39 del ROUS si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica:
" ai sensi ed agli effetti degli art. 3 del Decreto Legge 174/2012, convertito in Legge 7/12/2012, n. 2013, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Capo del VIII Settore
(Geom. M. Smiriglio)

.....

Visto l'art. 39 del ROUS si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica:
" ai sensi ed agli effetti degli art. 3 del Decreto Legge 174/2012, convertito in Legge 7/12/2012, n. 2013, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Capo del III Settore
(Dott. A. Cappuccio)

.....

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELLE FUNZIONI DI CONSIGLIO PROVINCIALE**

Vista la superiore proposta di approvare e pubblicare di cui sopra;

Visti:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica;
- Il parere favorevole di regolarità contabile;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DELIBERA

Di approvare e pubblicare, questo manifesto in relazione al disposto art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69, inserito anche nel sito Web di questo Ente,

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

M

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Arnone

Il Segretario Generale
Avv. Francesca Ganci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Provinciale
Dal 24 FEB 2017 al 10 MAR 2017

Col n. _____ del Reg. Pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione _____ Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del sito dell'Ente dal _____ al _____ e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione _____

Il Segretario Generale _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91 e s.m.i. ;
 Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 e s.m.i.

Siracusa, li _____

Il Segretario Generale _____